

chici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

« Al presidente ed al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di prima categoria, salvo pei magistrati di grado superiore la corrispondenza di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di seconda categoria ».

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Nel fascicolo degli emendamenti, che è stato oggi distribuito, sono inclusi taluni nuovi testi d'articoli, concordati tra Governo e Commissione, nei quali si è tenuto conto, se non in tutto, almeno in parte, degli emendamenti presentati da vari onorevoli colleghi. Si è, in particolare, tenuto conto dei desideri manifestati dai rappresentanti di quella parte della Camera, (*Accenna all'estrema sinistra*) desideri i quali, siccome erano perfettamente conformi agli intenti che avevano animato Governo e Commissione, trovarono facile soddisfazione in lievi modificazioni di forma degli articoli, che erano stati originariamente proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Nel comma secondo alle parole: possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gl'impiegati civili... *sostituire le seguenti*: possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vicepresidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori *ma che abbiano residenza nella provincia in cui è compreso il collegio stesso* gl'impiegati civili ecc... ».

SONNINO SIDNEY. Nel nuovo articolo 52, quale è stato oggi formulato, si toglie uno degli inconvenienti cui intendeva ovviare col mio emendamento, perchè per quanto si riferiva ai non magistrati, non appariva alcun limite entro il quale dovessero essere scelti. Oggi invece apparisce come limite il distretto della Corte di appello. Ma per i non magistrati anche questo limite mi pare alquanto eccessivo. Pen-

sate che alcuni distretti di Corte di appello comprendono molte provincie; per esempio, la Corte di appello di Venezia ne comprende sette, quella di Napoli quattro, (*Interruzioni*), quella di Trani ne comprende tre.

Ora mi pare che per codesti cittadini non magistrati, basterebbe stabilire che si debbano assumere nella provincia a cui appartiene il collegio, dove debbono fungere da presidente o vice presidente; si dica pure fuori del collegio, ma siccome non c'è provincia che abbia un solo collegio, c'è sempre la possibilità di sceglierli nella provincia anche fuori del collegio.

Non mi pare equo, anche di fronte ai possibili arbitri, lo scaraventare questi cittadini da un punto all'altro di una intera regione, oltre il limite della provincia.

E passo senz'altro alla questione più grossa, intorno alla costituzione dei seggi elettorali.

Il dibattito sulle procedure elettorali comprende tre distinte questioni, che per ordine di tempo si potrebbero classificare così:

1° il modo di costituire i seggi elettorali;

2° le forme della votazione;

3° lo scrutinio dei voti e la proclamazione dell'eletto.

A chi affidare queste operazioni, e quali debbono esserne i criteri direttivi?

La Camera, seguendo l'ordine degli articoli, ha già preso una decisione delle più importanti riguardo alle forme della votazione, approvando sostanzialmente il principio della scheda da potersi portare dal di fuori e quello della busta da fornirsi dal seggio. Le altre questioni minori ed accessorie riguardanti il modo di votazione potranno discutersi all'articolo 52 *quinquies* e al 65.

Ora viene con l'articolo 52 la grossa questione della costituzione dei seggi, la quale, come accennerò più tardi ha stretta connessione anche con la terza questione riguardante gli scrutini, poichè, secondo la diversa risoluzione che si dia a questa, muta pure l'importanza di molte disposizioni e cautele che si adottino per la formazione dei seggi delle sezioni.

Debbono i seggi essere elettivi, e nominati li per li dagli stessi elettori nel giorno della votazione, oppure debbono essere nominati in precedenza? e tali nomine in precedenza da chi debbono farsi? dalla magistratura? dalle autorità comunali? e con quali metodi? Il presidente del seggio deve